

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24273/2020 R.G.,

proposto da

Orazio Palmieri, già liquidatore della società Frappà Italia s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n.15; rappresentato e difeso dall'Avv.

, in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione;

-ricorrente-

nei confronti di

Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, Via della

(), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;

***-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché di***

Assicuratrice Milanese s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Pierluigi Mancuso; elettivamente domiciliata in presso lo Studio dell'Avv.

M

(), in virtù di procura allegata al controricorso;

***-controricorrente rispetto al ricorso principale e al ricorso
incidentale-***

per la cassazione della sentenza n. 2670/2019 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 2 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 la società Frappà Italia s.r.l. in liquidazione – premesso che aveva stipulato con Groupama Assicurazioni s.p.a., quale coassicuratrice e delegataria di Assicuratrice Milanese s.p.a., una polizza contro i furti; che, a seguito della sottrazione di taluni automezzi dal proprio stabilimento, aveva denunciato il sinistro alla Groupama Assicurazioni s.p.a.; che questa, all'esito dell'istruttoria le aveva rilasciato una quietanza per l'importo di Euro 265.000, a titolo di transazione e saldo, versandole la metà della somma (Euro 132.500,00) e comunicandole che la residua metà sarebbe stata pagata dalla coassicuratrice delegante, Assicuratrice Milanese s.p.a.; che, peraltro, quest'ultima aveva rifiutato di pagare la propria quota,

sollevando questioni sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione e sull'inoperatività della polizza – convenne le due società assicurative dinanzi al Tribunale di Catania, chiedendone, alternativamente, la condanna al pagamento della somma di Euro 132.500,00, oltre interessi ex decreto-legge n. 231/2002 a decorrere dall'atto di quietanza.

Il Tribunale, con sentenza 8 aprile 2016, n. 2091, accolse la domanda nei confronti di Assicuratrice Milanese s.p.a., ritenendo che, in base al contratto di coassicurazione, Groupama Assicurazioni s.p.a. fosse stata delegata alla gestione del credito assicurativo senza limitazioni.

2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza 2 dicembre 2019, n.2670, in accoglimento del gravame proposto da Assicuratrice Milanese s.p.a., ha invece ritenuto che Groupama Assicurazioni s.p.a. non avesse il potere di transigere per conto della coassicuratrice e – escluso che il suo operato fosse stato ratificato da Assicuratrice Milanese s.p.a. – ha rigettato la domanda proposta nei confronti di quest'ultima, condannando Frappà s.r.l. e Groupama Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della Corte catanese, propone ricorso per cassazione Orazio Palmieri, già liquidatore della società Frappà s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso Groupama Assicurazioni s.p.a., che propone anche ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.

Risponde con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale Assicuratrice Milanese s.p.a., la quale, oltre a

resistere nel merito ai ricorsi proposti, solleva preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del ricorrente principale, Orazio Palmieri, a norma dell'art.43 della legge fallimentare.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente incidentale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi del ricorso principale – con i quali viene denunciata, da un lato, la violazione dell'art. 16-*bis*, comma 9, del decreto-legge n.179 del 2012, convertito nella legge n.221 del 2012 (nullità della sentenza per violazione, da parte di Assicuratrice Milanese s.p.a., dell'obbligo di depositare l'atto di costituzione in giudizio e i documenti allegati, nonché il fascicolo di primo grado, con modalità telematiche) e, dall'altro lato, la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (per indebita reiezione, da parte della Corte di appello, dell'eccezione di inammissibilità del gravame proposto dalla stessa Assicuratrice Milanese s.p.a., per difetto di specificità) – non possono essere delibati, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza delle necessarie condizioni dell'impugnazione, difettando la legittimazione del ricorrente ad impugnare la sentenza d'appello.

1.a. Orazio Palmieri, infatti, ha dichiarato di proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.43, secondo comma, della legge fallimentare, nella sua veste di (già) liquidatore della società Frappà s.r.l., dichiarata fallita, dopo la pubblicazione della decisione impugnata, con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sul presupposto che dalla gravata sentenza, ove diventi definitivamente esecutiva, potrebbe dipendere un'azione giudiziaria

della curatela fallimentare nei suoi confronti per il risarcimento del danno pari all'importo (Euro 132.500,00) della quota di indennizzo non corrispostagli in esecuzione del contratto di coassicurazione, oppure una imputazione per reati fallimentari.

1.b. Va, però, osservato che l'invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale, alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l'intervento è previsto dalla legge.

Avuto riguardo a tale disciplina, la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.

Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi

fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame; in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio (Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).

1.c. Nel caso di specie, anche se si volesse riconoscere ad Orazio Palmieri, nella sua veste di (ex) liquidatore della Frappà s.r.l., una posizione assimilabile a quella del fallito, non risulterebbe comunque integrata alcuna delle condizioni che fondano la speciale legittimazione del fallito, ai sensi dell'art.43, secondo comma, legge fall.: non sussisterebbero, infatti, né i presupposti sostanziali (atteso che il ricorrente, pur adducendo che dalla sentenza impugnata, ove diventasse definitivamente esecutiva, potrebbe derivare una imputazione a suo carico per i reati di cui agli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, non ha spiegato quali sarebbero le "questioni" da cui potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta, né enunciato le ragioni che renderebbero concretamente possibile tale temuta possibilità); né, soprattutto, i presupposti processuali, non essendosi il ricorrente limitato svolgere attività processuale entro i confini della sua (circoscritta) legittimazione ad intervenire, ma essendosi spinto ad esercitare in autonomia il potere di impugnazione della sentenza, in difetto della relativa legittimazione.

Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto delle necessarie condizioni dell'impugnazione.

2. Quanto al ricorso incidentale della Groupama Assicurazioni s.p.a. (con il cui unico motivo si deduce la violazione degli artt. 1911, 1362, 163 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto escluso il potere di rappresentanza sostanziale di Assicuratrice

Milanese s.p.a. da parte di Groupama Assicurazioni s.p.a. e per avere erroneamente condannato quest'ultima alle spese dei due gradi di giudizio quale parte soccombente, in solido con la Frappà s.r.l.), va rilevato che il controricorso, con cui esso ricorso incidentale è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 19 ottobre 2020, oltre il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie in mancanza di notifica della sentenza), il quale era scaduto in data 7 settembre 2020.

Pertanto, il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., con conseguente applicabilità del principio – reiteratamente affermato da questa Corte e recentemente ribadito – secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall'art. 325, secondo comma (ove applicabile), o 327, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall'art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass.03/01/2023, n. 36, non mass.).

Il ricorso incidentale proposto da Groupama s.p.a. va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente Orazio Palmieri, che deve essere condannato a rimborsare sia la controricorrente Assicuratrice Milanese

s.p.a. sia la controricorrente Groupama Assicurazioni s.p.a., avuto riguardo all'attività difensiva svolta per ciascuna di esse.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, infatti, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al *decisum* evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; Cass. 12/06/2018, n. 15220).

4. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;

condanna il ricorrente, al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per Groupama s.p.a., in Euro 6.000,00 per compensi e, per Assicuratrice Milanese s.p.a., in Euro 4.400,00 per compensi, oltre, per ciascuna, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione